



Delibera della Giunta Regionale n. 675 del 23/12/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 9 - UOD Gestione tributi regionali

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEL DISCIPLINARE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULL' EMISSIONE SONORA DEGLI AEROMOBILI IRESA AI SENSI DELLA L.R. 6 MAGGIO 2013 N. 5 E SS.MM.II.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

1. che la legge 21 novembre 2000, n.342 "*Misure in materia fiscale*" - Capo IV, artt. da 90 a 95 ha istituito l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (nel seguito IRESA) il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite con D.M. dell'Ambiente del 31 ottobre 1997;
2. che l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma, per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili (art.90, L.342/00);
3. che, in ragione di ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art.95 della L.342/00 sono state soppresse: l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art.10, decreto legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'art.18, legge 27 dicembre 1997, n.449;
4. che, per effetto dell'art. 95, Legge n.342/00 la conseguente perdita di gettito per lo Stato è stata compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario;
5. che ai sensi dell'articolo 8, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*" e ss mm ed ii, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'IRESA di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata trasformata in tributo proprio regionale, ferma la facoltà per le regioni di sopprimerla;
6. che la Regione Campania, con L.R. 6 maggio 2013, n.5 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)*", art.1, commi da 169 a 177, come modificati ed integrati dall'art.7, L.R. n.4 del 16.01.2014 e dall'art. 1 commi da 155 a 158, L.R. n.16 del 7 agosto 2014 ha istituito l'imposta in parola, secondo lo Schema tipo legge regionale IRESA, elaborato dai Coordinamenti Tecnici Interregionali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome: *Affari Finanziari ed Ambiente ed Energia*;
7. che l'art. 1 comma 171 della L.R. 5/2013, così come modificato dal comma 1 lett. b) art 7 L.R. n. 4/2014, ha stabilito che, le Società di Gestione Aeroportuale oppure i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n.1085 provvedono, con cadenza trimestrale entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento, a trasmettere alla Regione i flussi dei dati necessari, per la verifica della corretta applicazione del tributo in parola ed a riversare nelle casse regionali le relative riscossioni;
8. che ai sensi dell'art. 7 comma 2, L.R. n.4/2014, gli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi e delle società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza dell'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dei fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.R. n.5/2013, fino al termine dei trenta giorni successivi alla data di esecutività del presente provvedimento, si considerano effettuati correttamente e senza ritardo se chi vi era tenuto provvede entro i successivi trenta giorni;
9. che, così come previsto dall'art. 1 comma 174 LR n. 5/2013, le modalità di: accertamento, liquidazione, riscossione e riversamento dell'imposta regionale nonché di composizione e trasmissione dei flussi informativi necessari per l'amministrazione dell'IRESA sono disciplinate con atto della Giunta Regionale.

DATO ATTO

- Che l'art. 1 commi da 155 a 158, L.R. n.16 del 7 agosto 2014 al fine di conformarsi a quanto stabilito dall'art 13 comma 15 bis del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9 del 21/02/2014 ha rimodulato, con decorrenza 1 gennaio 2014, i parametri dell'IRESA nel rispetto del valore massimo fissato in € 0,50 / per ogni tonnellata o frazione di peso massimo al decollo (MTOW) e tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

RITENUTO

1. di dover disciplinare le modalità di: accertamento, liquidazione, riscossione e riversamento dell'imposta regionale nonché di composizione e trasmissione dei flussi informativi necessari per l'amministrazione dell'IRESA;
2. di dover approvare uno schema di convenzione che regolamenti le attività di liquidazione, riscossione e riversamento da svolgersi da parte delle società di gestione aeroportuale, nonché i rapporti economici tra le suddette società e la Regione Campania;
3. di dover, ai sensi dell'art 1 comma 174 L.R. 5/2013, disciplinare i rapporti economici con i Gestori aeroportuali relativamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della stessa legge e la data di sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato schema;
4. di dover prevedere da parte della Regione l'adozione dei programmi di monitoraggio e disinquinamento acustico ai sensi dell' art 1 comma 176 bis LR n. 5/2013, così come aggiunto dall'art 7 comma 1 lett. e) della L.R. n. 4/2014.

VISTI i pareri acquisiti dal Settore Consulenza Legale e Documentazione con nota prot. 630158 del 25/09/2014 prot. 814498 del 01/12/2014.

VISTI

1. la legge 21 novembre 2000, n.342;
2. il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
3. la legge regionale della Campania 6 maggio 2013, n.5;
4. la legge regionale della Campania 16 gennaio 2014, n.4;
5. l'art. 13 comma 15 bis del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9 del 21/02/2014.
6. la legge regionale della Campania del 7 agosto 2014, n. 16;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Approvare

1. il disciplinare recante "*Modalità di applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA)*", allegato A alla presente delibera;
2. i FORMAT flusso dati, allegati A.1 e A.2 alla presente delibera;
3. lo Schema di convenzione con le Società di gestione aeroportuale, allegato B alla presente delibera.

2. Demandare al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie la sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 171 della L.R. n. 5/2013 da stipulare con le Società di gestione degli aeroporti civili della Regione Campania.
3. Far fronte alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione con gli stanziamenti del CAP 427 (Missione 01, Programma 04) del bilancio gestionale 2014/2016;
4. Disporre l'invio del presente atto al Dipartimento delle Risorse Finanziarie Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per quanto di competenza, al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema, nonché al BURC per la pubblicazione.